



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AI COSTI DEI SERVIZI SCOLASTICI

TITOLO 1- OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE . DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine socio-economico che si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica e ne ostacolano il pieno sviluppo della persona, il Comune di Veglie interviene per promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio mediante agevolazioni agli utenti che usufruiscono dei servizi scolastici ed educativi.
2. Il presente regolamento disciplina la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi scolastici, a domanda individuale, mediante il pagamento di una quota di cui annualmente il Comune stabilisce l'ammontare, le modalità di riscossione ed ogni altro elemento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento che recepisce integralmente la normativa vigente in materia sono considerate prestazioni agevolate, come definite nell'art. 1 del DPCM 159/13 e ss.mm.ii. i seguenti servizi scolastici:
 - refezione scolastica
 - trasporto scolastico
2. Ai fini della concessione delle tariffe agevolate, viene valutata la Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo del richiedente per definire il livello di compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi.

Articolo 3

Criteri generali di selezione dei beneficiari delle prestazioni agevolate per utenti dei servizi scolastici

1. Possono beneficiare delle prestazioni agevolate i minori che:
 - a) siano residenti nel comune di Veglie
 - b) frequentino la scuola dell'infanzia statale o la scuola primaria e secondaria di primo grado
 - c) siano inseriti in famiglie anagrafiche il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE sia pari o inferiore ai limiti stabiliti annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.
2. I minori non residenti possono accedere ai servizi di mensa e trasporto ma non alle prestazioni agevolate.

Pertanto si applicheranno le tariffe massime previste .

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 4

Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1.Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni agevolate sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

2.I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

a)dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;

b) dalle disposizioni del presente regolamento;

3.Nel rispetto dei necessari equilibri di bilancio ed in applicazione della normativa vigente in merito all'erogazione di prestazioni sociali agevolate, il Comune mantiene una politica tariffaria dei servizi attenta ai bisogni delle famiglie, graduale nel prelievo, secondo principi di equità, solidarietà e informato a criteri di progressività.

Articolo 5

Determinazione tariffe

1.Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizza il criterio della progressione per fasce differenziate delle quote di compartecipazione. Le fasce saranno graduate progressivamente entro un perimetro compartecipativo delimitato da una fascia di esonero garantita alle famiglie con situazioni di maggiore disagio socio-economico e da una fascia di massima compartecipazione.

2.In particolare:

le tariffe agevolate collegate a fasce economiche, in relazione alla capacità economica della famiglia dell'utente, appartengono alle seguenti tipologie:

- esonero totale dal pagamento in base all'ISEE,
- tariffe agevolate in base all'ISEE (tariffe a scaglioni);
- riduzioni tariffarie concesse a famiglie numerose i cui componenti fruiscono del medesimo servizio (Pluriutenze)

3.Le tariffe di compartecipazione e gli indicatori ISEE cui corrispondono le tariffe agevolate, vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio.

Articolo 6

Partecipazione al costo degli utenti della refezione scolastica

1.I destinatari del servizio di refezione scolastica sono gli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie ubicate sul territorio che svolgono attività scolastica a tempo pieno e/o i rientri pomeridiani.

Le famiglie degli alunni utenti della refezione scolastica infanzia e primaria, partecipano economicamente alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento dei pasti consumati.

2.Fatto salvo quanto previsto nell'art. 5 , c. 2 sono previste ulteriori forme di riduzione tariffaria e di esonero valide per nuclei familiari con reddito ISEE inferiore o uguale a quello previsto nella fascia di massima compartecipazione:

AGEVOLAZIONI PLURIUTENZA

- riduzione del 25% del ticket a pasto per il secondogenito in famiglie con due figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio;
- riduzione del 50% del ticket a pasto per il terzogenito in famiglie con tre figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio;
- riduzione del 75% del ticket a pasto per il quartogenito in famiglie con quattro figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio;
- esonero dal ticket per il quintogenito in famiglie con cinque figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio.

ULTERIORI FORME DI ESONERO

- Esonero totale per le famiglie con alunni in affidamento (per cui non è necessario presentare l'attestazione ISEE).
- Esonero totale per gli alunni con disabilità che siano in possesso di certificazione medica rilasciata ai sensi della Legge 05/02/1992, n. 104, art. 3, com. 3 al competente ufficio sanitario dell'ASL (per cui non è necessario presentare l'attestazione ISEE).
- Esonero totale per gli alunni riconosciuti invalidi dal competente ufficio sanitario/commissione dell'ASL (per cui non è necessario presentare l'attestazione ISEE).

Articolo 7

Partecipazione al costo degli utenti del trasporto scolastico

1. Il servizio trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado residenti nel Comune di Veglie nel rispetto dei requisiti di accesso previsti nel vigente Regolamento comunale.

2. La fruizione del servizio trasporto comporta il pagamento di una quota mensile per tutta la durata dell'anno scolastico indipendentemente dalla fruizione totale o parziale del servizio.

3. Il costo del trasporto scolastico a carico delle famiglie viene determinato in relazione alle fasce di reddito annualmente individuate dall'organo giuntale. **Non è previsto alcun esonero legato alla mera capacità economica del nucleo familiare.**

4. Sono invece previste ulteriori forme di riduzioni tariffarie valide per nuclei familiari con reddito ISEE inferiore o uguale a quello previsto nella fascia di massima compartecipazione:

- riduzione del 25% della tariffa per il secondogenito in famiglie con due figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio;
- riduzione del 50% della tariffa per il terzogenito in famiglie con tre figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio;
- riduzione del 75% della tariffa per il quartogenito in famiglie con quattro figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio;
- esonero della tariffa per il quintogenito in famiglie con cinque figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio.
- Esonero totale per le famiglie con alunni in affidamento (per cui non è necessario presentare l'attestazione ISEE).

- Esonero totale per gli alunni diversamente abili che siano in possesso di certificazione medica rilasciata ai sensi della Legge 05/02/1992, n. 104, art. 3, com. 3 al competente ufficio sanitario dell'ASL (per cui non è necessario presentare l'attestazione ISEE).
- Esonero totale per gli alunni riconosciuti invalidi dal competente ufficio sanitario/commissione dell'ASL (per cui non è necessario presentare l'attestazione ISEE).

Articolo 8

Accesso ai servizi scolastici. Condizioni e modalità per ottenere le agevolazioni

1. E' possibile usufruire dei servizi di refezione e trasporto esclusivamente previa iscrizione al medesimo.

L'eventuale ritiro dal servizio va comunicato con le stesse modalità e tempistiche previste per l'iscrizione.

L'iscrizione deve essere effettuata - da parte del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario/altro soggetto esercente la responsabilità), nelle modalità indicate dal Comune ed entro e non oltre i termini perentori stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le iscrizioni effettuate oltre i predetti termini potranno essere accolte solo in presenza di circostanze che saranno opportunamente valutate dall'Ufficio competente.

2. Per ottenere l'ammissione all'agevolazione sulla contribuzione al costo dei servizi di refezione e trasporto, il richiedente deve presentare al Servizio competente, nei tempi e modi stabiliti e resi noti dalla amministrazione, apposita istanza di concessione della prestazione/agevolazione corredata da ISEE ORDINARIO, valido al momento della presentazione della domanda, applicabile alle prestazioni agevolate per minorenni.

Ai fini della completezza dell'istruttoria relativa il beneficiario è tenuto a presentare, oltre alla attestazione I.S.E.E. rilevante, anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

3. I dati dell'attestazione ISEE e gli eventuali altri requisiti sono oggetto di controllo da parte dei competenti uffici comunali. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

4. La mancata comunicazione nei termini dell'attestazione ISEE e degli altri dati richiesti comporta automaticamente l'obbligo al pagamento della quota di contribuzione massima prevista, **in relazione alla tipologia di scuola frequentata, indistintamente sia alunno con o senza disabilità/invalidità/in affidamento.**

Non verranno altresì concesse agevolazioni alle istanze tardive seppur complete di documentazione richiesta a tal fine.

5. Per i nuovi iscritti in corso d'anno (cambi di residenza successivi al termine fissato per la richiesta di agevolazione o nuove iscrizioni) le istanze di beneficio economico dovranno essere presentate all'atto dell'iscrizione affinché l'agevolazione abbia decorrenza immediata contestualmente all'attivazione del servizio.

Per gli utenti già iscritti che si trasferiscano dopo il termine fissato per la richiesta di agevolazione le istanze di beneficio economico possono essere presentate non appena effettuato il cambio di residenza con decorrenza al mese successivo alla comunicazione, da parte dell'utente, del cambio di residenza e alla contestuale richiesta di beneficio economico.

6.La richiesta di agevolazione è valida per la concessione di benefici della durata di un anno scolastico fatta eccezione per le agevolazioni per parametri socio-sanitari qualora il minore utente dei servizi sia in condizione di handicap o con invalidità: in tal caso l'agevolazione è valida anche per gli anni scolastici successivi fino al permanere della condizione.

7.Entro il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in caso di variazione della situazione economica e familiare si potrà produrre l'ISEE CORRENTE; in tal caso si procederà ad assegnare la fascia di agevolazione contributiva corrispondente al valore risultante dall'ISEE CORRENTE, con decorrenza dalla rata in scadenza successiva al giorno di presentazione della relativa istanza, laddove la stessa sia accolta al termine della relativa istruttoria.

L'I.S.E.E. "corrente" che tiene conto di rilevanti variazioni di reddito potrà essere ottenuto e presentato soltanto se si è già in possesso di un I.S.E.E. "ordinario". Sarà cura dell'utente ripresentare istanza di agevolazione prima della scadenza dell'I.S.E.E. "corrente".

L'Isce corrente non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Nell'esclusivo caso di genitori non sposati tra di loro il genitore non convivente deve essere indicato come componente aggregato del nucleo familiare dei figli sempre, a meno che non si verifichi una delle seguenti situazioni:

- il genitore non convivente risulta sposato con altra persona diversa dal genitore convivente con i figli;
- risulta avere figli con una persona diversa dall'altro genitore
- versa assegno periodico per mantenimento dei figli stabilito da provvedimento dell'autorità giudiziaria
- è stato escluso dalla potestà dei figli
- è stato accertato come persona estranea ai figli in termini economici ed affettivi.

Sarà quindi necessario integrare l'I.S.E.E. con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

TITOLO III – INADEMPIMENTI E MOROSITA'

Art. 9

Verifica pagamenti e recupero crediti

1.La verifica dei pagamenti dei servizi avviene a cura del competente servizio.

A seguito di predetta verifica, nel caso in cui l'utente non sia in regola coi pagamenti, l'Ufficio provvederà a emettere sollecito di pagamento disponendo il termine di 10 gg. per regolarizzare i pagamenti in sospeso.

In caso di inadempienza, il servizio comunale competente provvede ad attivare il recupero delle insolvenze tramite esazione coattiva.

2.L'ufficio competente, previa comunicazione scritta, è autorizzato a sospendere il servizio in via temporanea, sino alla eventuale regolarizzazione . Più in particolare :

- **il servizio di trasporto scolastico** è sospeso nel caso di situazione debitoria superiore ad una mensilità ; il nucleo familiare del minore utente non potrà altresì beneficiare di nessuna riduzione tariffaria.
- **il servizio di refezione** è sospeso nel caso di mancato pagamento di 15 pasti. Il nucleo familiare del minore utente non potrà altresì beneficiare di nessuna riduzione tariffaria.

In caso di reiterata inadempienza, l'Ufficio competente è autorizzato a sospendere il servizio, previa comunicazione scritta , in via definitiva .

Qualora al termine dell'anno scolastico risulti un saldo negativo a carico dell'alunno, e questo non venga sanato, prima dell' inizio dell'anno scolastico successivo, il Comune non potrà accettare l'iscrizione al servizio a partire dall'anno scolastico successivo.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 10

NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla esecutività.
2. Le prestazioni e le tariffe agevolate in corso di erogazione, concesse sulla base di disposizioni previgenti continuano a essere erogate sino al 31.12.2023 secondo le disposizioni medesime.
3. L'approvazione del presente regolamento comporta l'implicita abrogazione di tutte le disposizioni precedentemente approvate in materia e contrarie alla presente disciplina .

Articolo 11

NORME FINALI

Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.